

# COMUNE DI CERTALDO

( Città Metropolitana di Firenze )

## Schema contratto per affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di Calcio di Via Don Minzoni

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Certaldo, presso la sede Comunale,

DAVANTI A ME

Dott. \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Certaldo autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. c) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 13 del D.lgs. 13.04.2006 n. 163, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente rinunciato, giusta la facoltà concessa dall' art. 48 della vigente Legge notarile 16.2.1913, n. 89, si sono personalmente presentati i signori:

- Geom. Nadia Traini nata a Certaldo il 15/06/1964, domiciliata per la carica nel palazzo comunale, quale Responsabile di P.O. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Certaldo (C.F. 01310860489), giusto decreto sindacale n. 14 del 25/07/2014, abilitata alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della

Via \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Concessionario"  
i quali,

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di calcio situati in Via Don Minzoni e stabilito di procedere all'individuazione del soggetto gestore tramite procedura aperta svolta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/202016, della L.R. n. 21/2015 e del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi pubblici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2015

- che con la medesima determinazione sono stati approvati il capitolato prestazionale, lo schema di contratto, gli elementi fondamentali per la formazione del bando di gara ed è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei parametri di cui al bando di gara

- che in esecuzione della sopra richiamata determinazione è stata esperita apposita selezione ad evidenza pubblica che si è conclusa con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quella presentata da \_\_\_\_\_, come risulta dal verbale di gara in data \_\_\_\_\_ allegato alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Che pertanto con tale determinazione, esperiti con esito positivo i controlli di legge, è stato disposto l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di Calcio di Via Don Minzoni a favore

che ha ottenuto il maggior punteggio pari a \_\_\_\_\_ punti su 100 totali con un'offerta economica consistente in:

- un ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo a base di gara di € 368.850,00 e pertanto per un corrispettivo a carico del Comune di € \_\_\_\_\_ oltre IVA nella misura di legge (determinato dal ribasso offerto sull'importo a base di gara soggetto a ribasso - € 366.350,00,00 sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00)

- Che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti che ne fanno parte integrante e sostanziale costituiti da Capitolato Prestazionale - Progetto Complessivo di gestione - DUVRI — (EVENTUALE Progetto di massima degli interventi da realizzare),

definisce adeguatamente e completamente l'oggetto delle prestazioni sia da un punto di vista tecnico che economico  
riconosciuto e ratificato quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **STABILISCONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

- 1 Il Comune di Certaldo affida a  
(indicato nel presente atto come concessionario o gestore) che a mezzo del Sig. \_\_\_\_\_, sopra meglio generalizzato, accetta, la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Calcio di Via Don Minzoni composti da:
  - Stadio Comunale, spogliatoi, servizi per il pubblico e tribune,
  - Campo di Calceppo
  - Campo sussidiario e spazio circostantecome meglio descritto e delimitato nella planimetria allegata.
2. L'attività di gestione del suddetto impianto dovrà essere svolta con le modalità e le caratteristiche previste dal presente contratto, dal Capitolato Prestazionale elaborato da questa amministrazione, seguendo le finalità fissate dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi pubblici approvato con deliberazione C.C. n. 77 del 30.11.2015 da ora in avanti citato come Regolamento impianti sportivi, e dal Progetto complessivo di gestione della struttura, presentato dal gestore in sede di offerta. I suddetti atti EVENTUALE unitamente al progetto di massima dell'intervento di **innovazione e miglioramento sugli impianti** presentato in sede di gara, sono firmati digitalmente dalle parti in segno di integrale ed espressa accettazione e, seppure non materialmente allegati in quanto depositati agli atti del Comune unitamente al presente contratto, si intendono qui richiamati per formarne parte integrante e sostanziale
3. La durata della concessione è di cinque anni decorrenti dal 01 gennaio 2018 (scad. 31.12.2022)  
**OPPURE**  
Tenuto conto che il concessionario si è impegnato a realizzare a suo completo carico l'intervento sugli impianti da gioco di cui al progetto presentato in sede di gara consistente in \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ la durata della concessione è stabilita in \_\_\_\_\_ anni decorrenti dal 01 gennaio 2018 (scad. \_\_\_\_\_). In caso di mancata realizzazione di tale intervento entro 5 anni dalla data di decorrenza la concessione scadrà normalmente al 31.12.2022
4. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Certaldo un canone annuo di €. 8.000,00 oltre Iva per un totale di € 40.000,00 oltre IVA ordinaria  
Il canone verrà fatturato bimestralmente entro la scadenza di ciascun bimestre.
- 5 Il concessionario ha diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dal pagamento delle tariffe da parte delle associazioni sportive utilizzatrici e singoli utenti dell'impianto.
- 6 A sostegno dell'attività e della gestione, considerata la natura del soggetto concessionario di cui all'art. 14 della L.R. 21/2015, il Comune di Certaldo corrisponderà al concessionario un corrispettivo annuo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA ordinaria (complessivo € \_\_\_\_\_ derivante dal ribasso offerto sull'importo di € 366.352,50 sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00)  
I pagamenti saranno disposti a favore del gestore secondo le modalità previste dall'articolo 14 del richiamato capitolato. Il Concessionario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato all'appalto nonché le generalità e codice fiscale di coloro che operano su tale conto ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n.187.

7 Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, sono a carico del gestore tutti i costi relativi ai consumi di luce, acqua, telefono, gas, smaltimento rifiuti, manutenzione caldaie, estintori ecc.  
Il gestore si impegna ad effettuare le volture dei contatori ed al pagamento delle spese dovute. Le utenze a carico del concessionario, fino alla voltura dei contratti, verranno decurtate dal corrispettivo dovuto.

8 Come previsto dall'articolo 18 del Capitolato, il gestore non potrà cedere ad altri soggetti la presente concessione né potrà sub-appaltare i locali e gli impianti affidati

9 Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato spetta al concessionario ogni adempimento previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza.

10 Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale possono procurarsi dall'attività praticata. Spettano quindi al concessionario la stipula di polizze infortuni a tutela degli atleti e del personale.

Il concessionario esonera altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto ed in generale connesse alla conduzione dell'impianto. A tale scopo ha presentato polizza assicurativa R.C.T.(per la copertura danni a persone, cose e beni mobili) rilasciata da \_\_\_\_\_ con massimale \_\_\_\_\_. Tale polizza rispetta quanto richiesto all'art. 9 stesso.

11 Il Concessionario dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99;

12 Il concessionario può effettuare opere, lavori e interventi strutturali finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo unicamente ed esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito all'art 13 del Capitolato Prestazionale e all'art. 9 del Regolamento impianti sportivi

13 Il concessionario assolverà agli obblighi derivanti dalla presente concessione mediante proprio personale direttamente incaricato. L'Amministrazione Comunale resta libera da qualsiasi obbligo nei confronti di tale personale, a qualunque titolo operante, il quale risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e gli accordi integrativi territoriali, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici e di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla legge

#### 14 EVENTUALE

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi proposti in sede di gara in conformità al progetto presentato.

La realizzazione degli interventi, sulla base di apposito progetto esecutivo, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di LL.PP. e regolarmente approvato dal Comune, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti sia in tema di qualità che di sicurezza.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione ed integrazione di quanto fornito ed installato dal Concessionario, dovranno essere effettuate dallo stesso Concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che gli impianti siano sempre mantenuti nelle migliori condizioni di efficienza e funzionalità.

Alla scadenza naturale del contratto ed in tutti i casi di estinzione anticipata del rapporto

contrattuale (recesso, risoluzione), quanto realizzato dal Concessionario sarà acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune senza che il Concessionario possa pretendere alcun rimborso od onere di qualsiasi genere.

15 Il Comune ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei casi previsti all'art. 22 del Capitolato Prestazionale

16 Per violazioni, deficienze o inadempimenti rispetto agli obblighi assunti con la concessione, previa contestazione dell'addebito da effettuarsi ai sensi dell'art. 21 del Capitolato il Comune applicherà una penale nella misura stabilita nel medesimo articolo

17 Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese inerenti il presente atto, sua registrazione e consequenziali tutte, sono poste a completo carico del Concessionario che se le assume. Agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente atto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.86 n. 131 essendo assoggettato all'IVA.

18 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

19 I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia (art. 13 D.lgs. n. 196/2003) Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il concessionario è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui al presente contratto. Il concessionario dovrà impegnarsi ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal richiamato decreto Legislativo n. 196/2003 e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

20 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si rinvia al Capitolato Prestazionale, alla L.R. n. 21/2015 ed al "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi pubblici", nonché alla normativa vigente in materia che qui si intende richiamata

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 11, c. 13 del D.Lgs 163/2006 e degli articoli 20 e 21 del DLgs 85/2005, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. \_\_\_\_ pagine a video sin qui e viene da me Segretario comunale, reso pubblico mediante lettura fattane alle parti contraenti, sempre mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici. Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne preso conoscenza in precedenza e con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. s), 21 c. 2 e art. 28 del DLgs 82/2005.

Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'art. 1 lett. f) del D.lgs 82/2005. Segnatamente la firma digitale del \_\_\_\_\_ (Comune di Certaldo) è dotata di certificato di vigenza valido fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_; la firma digitale \_\_\_\_\_ (Concessionario) è dotata di certificato di vigenza valida fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_; la firma digitale del sottoscritto Segretario comunale rogante è dotata di certificato di vigenza valido fino al \_\_\_\_\_ e rilasciato da \_\_\_\_\_

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e sullo stesso io Segretario comunale appongo la marcatura temporale.

Ai fini della registrazione, verranno formate del presente documento informatico tante copie

analogiche quante necessarie e richieste, conformemente all'articolo 23 del DLgs 82/2005.

Si dà atto che l'imposta di bollo, relativamente al presente contratto, è stata assolta in parte mediante versamento da parte dell'appaltatore all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, della somma di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) a mezzo del modello F/23 e in parte mediante produzione all'Agenzia delle entrate competente territorialmente, da parte dell'ufficiale rogante, di numero \_\_\_\_\_ marche da bollo ciascuna di euro 16,00 (sedici/00) per gli adempimenti connessi alla registrazione dell'atto.-----

IL RESPONSABILE DI P.O:

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE